



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LUPO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZUCCHETTO	CESARE	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI BELLA	GIANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 137/13
depositato il 19/02/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYC
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYC
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CALTANISSETTA

- IRPEF-ADD.REG. 2007
- IRPEF-ADD.COM. 2007
- IRPEF-IMPR.ORD. 2007
- IVA-OP.IMPONIB. 2007
- IRAP 2007

proposto dal ricorrente:

difeso da:

[Handwritten signature]

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 137/13

UDIENZA DEL

16/06/2014

ore 15:30

SENTENZA

N°

602/01/13

PRONUNCIATA IL:

16/06/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 LUG. 2014

Il Segretario

Sig. Angelo MANCUSO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento notificato il 24.4.12 con cui viene recuperato a tassazione, per l'anno 2007, il maggior reddito di € 30.748,00, con conseguenti maggiori imposte irpef, addizionali, irap ed iva.

Assume:

che aveva presentato istanza di accertamento con adesione sostenendo di avere adempiuto a tutti gli adempimenti fiscali ma che, per mera omissione del professionista incaricato, la dichiarazione non era stata acquisita dal sistema informatico e chiedeva che, fatte salve le sanzioni per l'omissione delle dichiarazioni, l'ufficio riconoscesse i costi documentati e le imposte versate;
che l'ufficio non aveva riconosciuto i costi documentati;
che tutte le fatture, che l'ufficio contesta essere state sottratte a tassazione, diretta ed indiretta, sono state registrate dal contribuente, sono state oggetto delle liquidazioni periodiche ai fini iva, sono state considerate ai fini della denuncia dei redditi e del pagamento delle imposte dirette, come pure a tali fini è stato considerato il reddito da pensione;
che tutte le imposte dovute sono state pagate;
che l'unico inadempimento è stato quello della presentazione del modello unico ad opera del professionista incaricato;
che la condotta dell'ufficio si configura pertanto come un meccanismo di doppia imposizione;
che l'ufficio aveva considerato due volte la stessa operazione afferente una medesima partita iva

L'Agenzia deduce:

che il ricorrente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2007;
che risultava godere di reddito di pensione per € 9.149,00, cui corrispondevano ritenute subite per € 2.104;
che dagli elenchi clienti e fornitori trasmessi emergeva che nel periodo d'imposta considerato aveva effettuato operazioni imponibili per € 21.599,00, alle quali corrispondeva un'iva di € 4.320,00;
che con l'avviso di accertamento impugnato l'ufficio determinava il reddito complessivo di € 30.774,00, risultante dalla sommatoria del reddito da pensione con quello d'impresa, un volume d'affari di € 21.599,00 con un'iva dovuta di € 4.320,00;
che a seguito dell'istanza di accertamento con adesione proposta, l'ufficio rilevava la carenza di documentazione relativa ai beni strumentali (il ricorrente esercita l'attività di trasporto merci su strada) e che l'elaborazione dello studio di settore condotto sulla base dei dati contabili forniti evidenziava la non congruità dei ricavi documentati per € 20.056,00 ciò che confermava la bontà del reddito accertato;
che risultava che il ricorrente non aveva presentato per l'anno d'imposta le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, iva ed irap, né lo studio di settore previsto per l'attività esercitata;
che non risultava provato né il conferimento dell'incarico al professionista per la presentazione delle dichiarazioni;
che il ricorso era inammissibile per mancata indicazione dei motivi;
che l'ufficio aveva fatto legittima applicazione dell'art.41 e 39, co.2, d.p.r. 600 e 55 d.p.r. 633;
che l'ufficio aveva fatto presente in sede di accertamento con adesione che l'ammontare dei costi documentati rendeva non congruo l'ammontare dei ricavi indicati nella dichiarazione mai trasmessa, mentre il contribuente non accettava la determinazione forfetaria dei costi proposta dall'ufficio;
che l'ufficio riconosceva la duplicazione dell'importo afferente una stessa partita iva evidenziata dal ricorrente.



In data 16.12.13 il ricorrente ha presentato istanza di sospensione in via d'urgenza sul motivo che inps, sulla base delle risultanze dell'accertamento impugnato, aveva comunicato avviso di pagamento dei contributi.

In data 23.1.14 il ricorrente ha depositato memoria.

In data 10.3.14 è stata rigettata l'istanza di sospensiva.

In data 6.6.14 l'Agenzia ha depositato memoria.

All'udienza di trattazione del 16.6.14, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accertamento difetta di motivazione.

In esso si legge che, non avendo il contribuente presentato alcuna dichiarazione dei redditi, l'ufficio, sulla base di dati incrociati risultanti dagli elenchi clienti e fornitori disponibili per il periodo d'imposta considerato del 2007 ha rilevato l'effettuazione di operazioni imponibili per € 21.599,00, dato che, in uno a quello derivante dalla percezione di reddito da pensione per € 9.149,00, portava alla determinazione di un reddito imponibile di € 30.748,00.

Appare corretto il rilievo formulato dal ricorrente di omessa considerazione, da parte dell'ufficio, dei costi di produzione del reddito. Invero, qualora il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione e l'amministrazione finanziaria proceda d'ufficio all'accertamento del reddito d'impresa con metodo induttivo, essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, deve tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti ovvero siano state indicate e dimostrate dal contribuente, poiché, diversamente, si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo, anziché quello netto (vd. Cass. sent. n.28028/2008; 5192/2011). Il contribuente ha prodotto in questo giudizio, ed ancor prima in sede di accertamento con adesione, documentazione di spesa, che l'ufficio ha ingiustificatamente omesso di considerare. Non può pertanto ritenersi legittimo l'accertamento oggetto d'impugnazione rispetto al quale l'ufficio ha omesso, tout court, di considerare la documentazione di spesa offerta dal contribuente.

Né può tenersi in considerazione in questa sede il rilievo espresso dall'Agenzia nella sua memoria di costituzione secondo cui le voci di costo invocate dal contribuente renderebbero non congrui i ricavi, posto che trattasi di considerazioni che non trovano estrinsecazione nell'avviso di accertamento emesso e pertanto non possono costituire oggetto di cognizione da parte di questa commissione.

Va pertanto annullato l'avviso di accertamento impugnato, con l'eccezione, come riconosciuto anche dal ricorrente, delle sanzioni dovute per l'omissione delle dichiarazioni, fatto pacifico in causa.

La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

p.q.m.
la commissione tributaria




3

in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento n.TYC 05 emesso in data 10.4.2012 nei confronti di G. G. , con l'eccezione delle sanzioni dovute per l'omissione delle dichiarazioni fiscali;

compensa le spese.

Caltanissetta, 16 giugno 2014

Il componente rel. est.
C. Zucchetto



Il Presidente
N. Moniccone

